SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 75**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 31 marzo 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 dicembre 1992.

Impegno della somma di lire 123,786 miliardi, in conto residui 1991, a favore della regione Lombardia per gli interventi nella Valtellina, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992, con il quale all'art. 1 viene approvato il piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina;

Visto, altresì, l'art. 2 del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'approvazione del riparto della residua disponibilità 1991 per complessive lire 123,786 miliardi, a favore della regione Lombardia per il finanziamento del proprio piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina;

Ritenuto di dover impegnare la residuale somma di lire 123,786 miliardi, a favore della regione Lombardia per il finanziamento del sopracitato «piano»;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 123.786.000.000, in conto residui 1991, a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 123,786 miliardi graverà sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1992, in conto 1991.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 68

93A1957

DECRETO 30 dicembre 1992.

Impegno della somma di lire 129 miliardi, in conto competenza 1992, a favore della regione Lombardia per gli interventi nella Valtellina, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la legge di bilancio n. 416 per l'anno finanziario 1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992, con il quale all'art. 1 viene approvato il piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina;

Visto, altresì, l'art. 2 del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'approvazione del riparto della disponibilità 1992 per complessive lire 129,0 miliardi, a favore della regione Lombardia per il finanziamento del proprio piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 129 miliardi, per il finanziamento del sopracitato «piano»;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 129.000.000.000, a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 129.000.000.000 graverà sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1992.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1993
Registro n. 1 Bilancio foglio n. 67

93A1956

DECRETO 31 dicembre 1992

Impegno della somma di L. 65.000.000.000, in conto residui 1991, a favore della regione Campania, ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 aprile 1984, n 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981, e successive modificazioni,

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n 80 1984, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la legge finanziaria n. 415 1991 per l'esercizio 1992,

Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n 416;

Vista la determinazione del CIPE del 30 dicembre 1992, in ordine all'aggiornamento del programma triennale della regione Campania (approvato con delibera CIPE 2 maggio 1985), con il quale, tra l'altro, viene ridefinito il relativo quadro finanziario e viene assegnata l'autorizzazione di spesa di lire 135 miliardi — di cui lire 65 miliardi di provenienza 1991 — ancora da trasferire per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5, lettera *d)*, della legge n. 80 1984,

Ritenuto di dover impegnare il suddetto importo di lire 65 miliardi, in conto residui 1991, per la realizzazione dei piani di sviluppo della regione Campania previsti dall'art 4 della richiamata legge n 80 1984,

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il predetto impegno ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n 333 1992 convertito in legge n 359 1992,

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Campania è impegnata, in conto residui 1991, la somma di lire 65 miliardi, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per 1992, in conto residui di stanziamento 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 69

93A1958

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 marzo 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di aprile 1993, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 otttobe 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze e favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 27 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 15,10 per cento il tasso di riferimento per il mese di marzo 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di aprile 1993, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi è pari al 13,95 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 13,95 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di aprile 1993 è pari al 14,95 per cento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1983

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1993.

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla Confartigianato - Confederazione generale italiana dell'artigianato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali c/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confartigianato distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Viste le deleghe distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto con le quali la Confartigianato ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confartigianato, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della predetta confederazione, e che la Confartigianato costituita il 30 luglio 1948 è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 20 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confartigianato:

1) Confartigianato - Associazione provinciale artigiani di Como, con sede in Como, viale Roosevelt n. 13, legalmente rappresentata dal presidente sig. Egidio Gatti (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 1° dicembre 1992);

2) Confartigianato - Associazione artigiani della provincia di Varese, con sede in Varese, viale Milano n. 5, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vito Artioli (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 1° dicembre 1992);

3) Confartigianato - Federazione regionale artigianato lombardo (F.R.A.L.), con sede in Milano, via Valtellina n. 63, legalmente rappresentata dal presidente dott. Andrea Bonetti (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 3 febbraio 1993);

4) Confartigianato - Unione artigiani della provincia di Pordenone, con sede in Pordenone, via dell'Artigliere n. 8, legalmente rappresentata dal presidente sig. Angelo Bomben (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

5) Confartigianato - Confartigianato Massa Carrara - Associazione provinciale della piccola impresa, con sede in Massa Carrara, via 7 Luglio n. 16-*bis*, legalmente rappresentata dal presidente sig. Franco Martignoni (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

6) Confartigianato - Unione artigianato della provincia di La Spezia, con sede in La Spezia, galleria Adamello n. 4, legalmente rappresentata dal presidente dott. Alfredo Toti (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

7) Confartigianato - Unione provinciale artigiani di Padova, con sede in Padova, piazza A. De Gasperi n. 22, legalmente rappresentata dal presidente sig. Paolo Bronzato (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 10 dicembre 1992);

8) Confartigianato - Associazione provinciale artigiani Rovigo, con sede in Rovigo, viale della Pace n. 571, legalmente rappresentata dal presidente pro-tempore sig. Giuseppe Bolzoni (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 3 febbraio 1993);

9) Confartigianato - Associazione artigiani della provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, via Ponchielli n. 85, legalmente rappresentata dal presidente sig. Learco Bastianelli (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 27 gennaio 1993);

10) Confartigianato - Associazione dell'artigianato della provincia di Pisa, con sede in Pisa, piazza V. Emanuele II, legalmente rappresentata dal presidente sig. Marco Pasquinucci (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 10 febbraio 1993);

11) Confartigianato - Federazione provinciale dell'artigianato di Napoli, con sede in Napoli, via Enrico Pessina n. 66, legalmente rappresentata dal presidente sig. Enrico Inferrera (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 5 gennaio 1993);

12) Confartigianato - Associazione artigiani di Bergamo, con sede in Bergamo, via Torretta n. 12, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonello Pezzini (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 1° dicembre 1992);

13) Confartigianato - Unione artigiani del Friuli, con sede in Udine, via del Pozzo n. 8, legalmente rappresentata dal presidente sig. Beppino Della Mora (richiesta di autorizzazione presentata in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

14) Confartigianato - Federazione regionale artigiani del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Cicerone n. 9, legalmente rappresentata dal presidente sig. Beppino Della Mora (richiesta di autorizzazione in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

15) Confartigianato - Associazione artigiani della Marca trevigiana, con sede in Treviso, via Roma n. 20, legalmente rappresentata dal presidente pro-tempore sig. Lino De Stefani (richiesta di autorizzazione in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 5 gennaio 1993);

16) Confartigianato - Associazione artigiani della provincia di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, via G. Sacconi n. 7, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Novelli (richiesta di autorizzazione in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 27 gennaio 1993);

17) Confartigianato - Federazione regionale artigianato toscano, con sede in Firenze, viale S. Lavagnini n. 45, legalmente rappresentata dal presidente signor Luciano Petracchi (richiesta di autorizzazione in data 18 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

18) Confartigianato - Federazione autonoma provinciale artigiani F.A.P.A., con sede in Ravenna, via Darsena n. 9, legalmente rappresentata dal presidente sig. Dante Servadei (richiesta di autorizzazione in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 23 dicembre 1992);

19) Confartigianato - Associazione provinciale dell'artigianato di Arezzo, con sede in Arezzo, via Tiziano n. 32, legalmente rappresentata dal presidente sig. Carlo Donati (richiesta di autorizzazione in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

20) Confartigianato - «LVH - APA» Associazione provinciale dell'artigianato, con sede in Bolzano, corso Libertà n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Herbert Fritz (richiesta di autorizzazione in data 19 gennaio 1993; delega irrevocabile del 1° dicembre 1992);

21) Confartigianato - Confartigianato della provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, corso Giovecca

n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gianni Pontini (richiesta di autorizzazione in data 16 febbraio 1993; delega irrevocabile del 26 gennaio 1993);

22) Confartigianato - Confartigianato di Prato - Associazione provinciale dell'artigianato, con sede in Prato, viale Montegrappa n. 138, legalmente rappresentata dal presidente sig. Carlo Lombardi (richiesta di autorizzazione in data 8 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

23) Confartigianato - Unione artigiani della provincia di Belluno, con sede in Belluno, via San Lucano n. 36, legalmente rappresentata dal presidente sig. Fulvio Caldart (richiesta di autorizzazione in data 8 febbraio 1993; delega irrevocabile del 20 gennaio 1993);

24) Confartigianato - Federazione regionale dell'artigianato del Piemonte, con sede in Torino, corso Marconi, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Scaletti (richiesta di autorizzazione in data 18 febbraio 1993; delega irrevocabile dell'11 febbraio 1993);

25) Confartigianato - Unione artigiani confartigianato Novara Verbania Cusio Ossola, con sede in Novara, via San Francesco d'Assisi n. 5/D, legalmente rappresentata dal presidente dott. Mario Galli (richiesta di autorizzazione in data 18 febbraio 1993; delega irrevocabile del 18 febbraio 1993);

26) Confartigianato - Confartigianato Macerata, con sede in Macerata, vicolo Santa Croce n. 11, legalmente rappresentata dal presidente sig. Folco Bellabarba (richiesta di autorizzazione in data 18 febbraio 1993; delega irrevocabile del 16 febbraio 1993);

27) Confartigianato - Associazione artigiana bolognese, con sede in Bologna, via A. Saffi n. 45/3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Roberto Gianfranceschi (richiesta di autorizzazione in data 18 febbraio 1993; delega irrevocabile del 27 gennaio 1993);

28) Confartigianato - Associazione provinciale liberi artigiani, con sede in Parma, viale Mentana n. 139, legalmente rappresentata dal presidente sig. Franco Gambazza (richiesta di autorizzazione in data 18 febbraio 1993; delega irrevocabile del 5 febbraio 1993);

29) Confartigianato - Associazione artigiani della provincia di Imperia, con sede in Imperia, via Matteotti n. 112, legalmente rappresentata dal presidente dottor Antonio Borga (richiesta di autorizzazione in data 18 febbraio 1993; delega irrevocabile del 1° dicembre 1992).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1985

DECRETO 17 marzo 1993

Riconoscimento della rilevanza nazionale all'A.C.A.I. - Associazione cristiana artigiani italiani, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Vincenzo Pavone in qualità di presidente della A.C.A.I. - Associazione cristiana artigiani italiani, con sede in Roma, piazza Capranica n. 78, avente come scopo sociale l'assistenza, la consulenza e la formazione degli artigiani;

Considerato che l'associazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 29 aprile 1954;

Considerato che l'associazione richiedente ha 104.000 aderenti operanti nelle seguenti regioni: Sicilia, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna, Molise, Calabria, Abruzzo, Toscana, Liguria, Basilicata, Friuli, Piemonte;

Decreta:

Alla A.C.A.I. - Associazione cristiana artigiani italiani, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1986

DECRETO 17 marzo 1993.

Riconoscimento della rilevanza nazionale alla F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Giovanni Colombo in qualità di presidente della F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, con sede in Roma, via Toscana n. 1, avente come scopo sociale la tutela degli interessi delle imprese operanti nel settore alberghiero;

Considerato che la federazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 29 gennaio 1950;

Considerato che alla federazione richiedente aderiscono 108 associazioni territoriali raggruppate in diciotto unioni regionali e in otto catene per un totale di 30.000 imprese alberghiere operanti su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Alla F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1987

DECRETO 17 marzo 1993

Riconoscimento della rilevanza nazionale alla C.I.L.A. - Confederazione italiana lavoratori artigiani, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Antonino Gasparo in qualità di presidente della C.I.L.A. - Confederazione italiana lavoratori artigiani, con sede in Roma, via Sant'Agata dei Goti n. 4, avente come scopo sociale la tutela degli interessi delle imprese artigiane;

Considerato che l'associazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 29 settembre 1985;

Considerato che all'associazione aderiscono 13 associazioni operanti nelle regioni Campania, Emilia, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia e 13 federazioni nazionali di categoria operanti su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Alla C.I.L.A. - Confederazione italiana lavoratori artigiani, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1988

DECRETO 17 marzo 1993

Riconoscimento della rilevanza nazionale all'U.S.A.R.C.I. - Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Francesco De Pasquale in qualità di presidente della U.S.A.R.C.I. - Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani, con sede in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 378, avente come scopo sociale la rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che l'associazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 29 gennaio 1949;

Considerato che l'associazione richiedente ha 80.000 aderenti operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto;

Decreta:

Alla U.S.A.R.C.I. - Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1989

DECRETO 17 marzo 1993.

Riconoscimento della rilevanza nazionale all'associazione «Libera confederazione commercio, turismo e artigianato - Confautonomi», in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Adriano Berton in qualità di presidente della «Libera confederazione commercio, turismo e artigianato - Confautonomi», con sede in Roma, piazza dei Crociferi n. 2, avente come scopo sociale la rappresentanza e la tutela degli interessi economici e sociali delle imprese appartenenti ai settori del commercio, del turismo dell'artigianato sul piano nazionale, regionale e locale;

Considerato che l'associazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 19 agosto 1971;

Considerato che all'associazione richiedente aderiscono 54.000 imprese operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Decreta:

All'associazione «Libera confederazione commercio, turismo e artigianato - Confautonomi», è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1990

DECRETO 17 marzo 1993.

Riconoscimento della rilevanza nazionale alla C.I.D.E.C. - Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata ai predetti fini dal sig. Antonio Mancini in qualità di presidente della C.I.D.E.C. - Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi, con sede in Roma, via Appia Nuova n. 30, avente come scopo sociale l'attività di studio, di contatti, di iniziative atte a rappresentare e tutelare gli interessi dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciali ed affini nel territorio nazionale;

Considerato che l'associazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 1° febbraio 1972;

Considerato che l'associazione richiedente ha 63 000 aderenti operanti nelle seguenti regioni Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Valle d'Aosta, Molise;

Decreta

Alla C.I.D.E.C. - Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n 413

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro REVIGLIO

93A1991

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Latteria sociale alpina - Società cooperativa a r.l.», in Villadossola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 2 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Latteria sociale alpina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villadossola (Novara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti,

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa,

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n 267,

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n 400,

Decreta:

La società cooperativa agricola «Latteria sociale alpina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villadossola (Novara), costituita per rogito notaio dottor Gabriele Lincio in data 25 aprile 1972, repertorio n. 23641, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott Vittorio Galli, residente in via Baluardo Partigiani, 2, Novara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A1992

DECRETO 17 marzo 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa montaggi e costruzioni venete - C.M.C.V. a r.l.», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 18 febbraio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa montaggi e costruzioni venete - C.M.C.V a r l», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti,

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa,

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa montaggi e costruzioni venete - C.M.C.V. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Faotto in data 16 gennaio 1979, repertorio n. 13548, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Bertani avv. Pierluigi, residente in Strada Maggiore, 38, Bologna,

Carletti avv. Fioravante, residente in via Lucrezio Caro, 62, Roma;

Pandolfi geom. Pier Paolo, residente in via Cirene, 52, Rimini,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1993

DECRETO 17 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa mangimistica emiliano-romagnola - Co.M.E.R. - Soc. coop. a r.l.», in Forlì, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 febbraio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa mangimistica emiliano-romagnola - Co.M.E.R. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa mangimistica emiliano-romagnola - Co.M.E.R. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito notaio dott. Paolo Chessa in data 11 luglio 1984, repertorio n. 8655, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Assogna avv. Andrea, residente in Corso Repubblica, 85, Forlì;

Giornelli avv. Giancarlo, residente in via Allegretti, 7, Forlì;

Giorgi dott. Cesare, residente in via Castore, 9, Rimini,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1994

DECRETO 23 marzo 1993.

Approvazione della data che fissa l'applicazione della tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame relativa alla provincia di Lecce.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola in data 29 novembre 1982, con la quale sono stati stabiliti i valori medi di impiego della manodopera agricola nella provincia di Lecce, approvati con decreto ministeriale 7 marzo 1984, successivamente annullato con decisione 4 dicembre 1985 dal tribunale regionale della Puglia - Sezione Lecce, pubblicata il 25 febbraio 1986,

Vista la deliberazione della commissione provinciale di cui sopra in data 9 ottobre 1986, con la quale sono stati modificati alcuni valori medi di impiego di manodopera agricola per la provincia di Lecce;

Vista la deliberazione della citata commissione in data 23 settembre 1987 con la quale è stata fissata al 1° gennaio 1987 la data di applicazione della tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame approvati con decreto ministeriale del 25 luglio 1987;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 23 settembre 1987 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Lecce con la quale è stata fissata al 1° gennaio 1987 la data di applicazione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, approvati con decreto ministeriale del 25 luglio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1995

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 marzo 1993

Integrazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1983 concernente denominazioni in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale, e successive integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazione e integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, sulle norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699, sulle modifiche al secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti;

Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986), 3 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989), 25 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991), 11 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992) e 6 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1992), con i quali sono state stabilite le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale, ai fini della disciplina della pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca e della tutela del consumatore;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad aggiunte all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983 e successive modifiche;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1983 e successivi aggiornamenti, sono apportate le integrazioni indicate nell'elenco allegato.

Art. 2.

In caso di eventuale importazione di specie ittiche non ancora incluse nell'elenco, le autorità sanitarie di controllo possono attribuire una denominazione provvisoria, che sarà tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Le confezioni utilizzate alla produzione, con la denominazione in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono ancora essere impiegate per tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro: TESINI

ALLEGATO

ORDINE, FAMIGLIA, GENERE E SPECIE, DENOMINAZIONI

PESCI

CHIMERIFORMES (Chimeriformi)	CALLORHYNCHIDAE (Callorinchidi)	Callorhyncus callorhyncus	Callorinco
		Callorhyncus milii	Callorinco
GADIFORMES (Gadiformi)	MERLUCCIIDAE (Merluccidi)	Macroronus magellanicus	Nasello o merluzzo
		Macroronus Nuvae Zelandiae	Nasello o merluzzo
		Macroronus capensis	Nasello o merluzzo

		CROSTACEI	
EUPHASIACEI (Eufasiacei)	EUPHASIACEAE (Eufasiacee)	Euphasia superba	Krill o Gambero polare
		Meganyctiphanes norvegica	Krill o Gambero polare
		MOLLUSCHI	
VENEROIDA (Veneroidi)	VENERIDAE (Veneridi)	Spisula subtruncata	Spisula
		Ameghinomya antiqua	Vongola del Pacifico
		Tawera gayi	Vongolina del Pacifico
	SOLENIDAE (Solenidi)	Ensis macha	Cannolicchio gigante del Pacifico
		Tagelus dombeii	Cannello del Pacifico
	MESODESMATIDAE (Mesodesmatidi)	Mesodesma donacium	Fellina rosa del Pacifico

93A1959

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 29 marzo 1993.

Determinazione di talune misure di protezione contro l'afta epizootica in applicazione di decisioni comunitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Vista la decisione n. 93/180/CEE relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia;

Ordina:

Art. 1.

1. Dalle province indicate in allegato è vietata la spedizione di animali della specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi.

2. Gli animali delle specie sopraindicate e non appartenenti alle province di cui al comma 1, se destinati agli scambi intracomunitari devono essere accompagnati dal certificato sanitario previsto dalla normativa vigente in cui è riportata la seguente dichiarazione integrativa:

«Animali conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica in Italia».

3. I servizi veterinari comunicano agli uffici di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1993 l'avvenuto rilascio di certificati destinati agli scambi intracomunitari ai fini dell'obbligo dell'informazioneprevista dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Art. 2

1. È vietata la spedizione verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi di carni fresche bovine, bufaline, suine, ovi-caprine e di altri biungulati selvatici dalle province indicate in allegato od ottenute da animali da esse provenienti

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:

a) carni fresche intere ottenute da animali macellati prima del 1° febbraio 1993;

b) carni sezionate ottenute in impianti riconosciuti ma ottenute da animali allevati e macellati fuori delle province di cui all'allegato o da carni rispondenti ai requisiti di cui alla lettera *a)*,

a condizione che le carni siano bollate, identificate, trasportate e conservate separatamente dalle carni che non rispondono alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, ed essere scortate dal certificato sanitario in cui è riportata la seguente dichiarazione integrativa:

«Carni fresche conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica in Italia».

3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 2, lettera *b)*, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari.

Art. 3.

1. È vietata la spedizione verso il territorio dei Paesi della Comunità e terzi di prodotti a base di carne bovina, bufalina, ovina, caprina, suina e di altri biungulati dalle province indicate in allegato od ottenuti da carni di animali originari dalle province citate.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano:

a) ai prodotti a base di carne che rispondono ai requisiti di cui all'allegato C, cap. II, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, o ai prodotti a base di carne nei quali, durante la preparazione, il pH ha raggiunto un valore inferiore a 6;

b) ai prodotti a base di carne preparati prima del 1° febbraio 1993, a condizione che essi siano chiaramente identificati, trasportati e conservati separatamente dai prodotti non destinati agli scambi intracomunitari;

c) ai prodotti a base di carne ottenuti con carni rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2,

a condizione che i prodotti a base di carne siano bollati, identificati, trasportati e depositati separatamente da prodotti a base di carne che non rispondano alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 194, e il certificato sanitario sia integrato dalla seguente dichiarazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica in Italia».

3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari.

Art. 4.

1. È vietata la spedizione verso il territorio di Paesi comunitari o terzi di latte dalle province indicate in allegato.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica.

a) al latte bovino sottoposto a trattamento termico ad una temperatura di almeno 71,7 °C per 15 secondi o altro trattamento equivalente;

b) al latte ottenuto da animali allevati fuori dalle province di cui all'allegato o trattato conformemente alla lettera *a)*,

a condizione che il latte sia chiaramente identificato, trasportato e conservato separatamente da latte e prodotti a base di latte non destinati agli scambi intracomunitari

3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi delle deroghe di cui al comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari.

4 Il latte spedito dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunità deve essere accompagnato da un certificato sanitario in cui è riportata la seguente dichiarazione integrativa.

«Latte conforme alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica in Italia».

Art. 5.

1. È vietata la spedizione verso il territorio di Paesi comunitari o terzi di prodotti a base di latte dalle province indicate in allegato.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:

a) prodotti a base di latte fabbricati prima del 1° febbraio 1993;

b) prodotti a base di latte fabbricati con latte sottoposto a trattamento termico di almeno 71,7 °C per 15 secondi o trattamento equivalente;

c) prodotti a base di latte sottoposti ad un trattamento termico di almeno 71,7 °C per 15 secondi o trattamento equivalente;

d) prodotti a base di latte ottenuti con latte che risponde alle condizioni di cui all'art. 4, lettera *b)*;

e) prodotti a base di latte preparati nelle province non soggette a restrizioni a partire da latte proveniente dalle regioni di cui all'allegato 1 ma ottenuto prima del 1° febbraio 1993,

a condizione che i prodotti siano identificati, trasportati e depositati separatamente dai prodotti a base di latte o latte non destinato agli scambi intracomunitari.

3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari.

4. I prodotti a base di latte spediti verso gli altri Paesi della Comunità devono essere accompagnati da un certificato sanitario in cui è riportata la seguente dichiarazione integrativa.

«Prodotti a base di latte che rispondono ai requisiti della decisione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 relativa a talune misure di polizia sanitaria per l'afta epizootica».

Art. 6.

1. È vietata la spedizione dalle province indicate in allegato verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi di seme ed embrioni delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina né di altri biungulati.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al seme ed embrioni bovini prodotti prima del 1° febbraio 1993.

3. Il certificato sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, di scorta al seme bovino deve essere integrato dalla seguente dichiarazione integrativa:

«Seme bovino conforme alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE riguardante talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica».

Il certificato sanitario di scorta agli embrioni deve essere integrato dalla seguente dichiarazione:

«Embrioni bovini conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 riguardante talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica».

Art. 7.

1 È vietata la spedizione di pelli delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina e di altri biungulati dalle province indicate in allegato verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a pelli che hanno subito il seguente trattamento:

trattamento iniziale con calce a pH 12-13 per almeno 8-10 ore seguito da neutralizzazione e conseguente trattamento a pH 1-3 per almeno 8-10 ore a condizione che sia fatta una netta separazione tra pelli trattate e non trattate.

3. Il certificato sanitario di scorta alle pelli spedite destinate agli scambi intracomunitari deve essere integrato dalla seguente dichiarazione:

«Pelli conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 riguardante talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica».

Art. 8.

1. È vietata la spedizione di prodotti di origine animale delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e di altri biungulati non contemplati agli articoli da 2 a 7 dalle province indicate in allegato verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai prodotti che sono stati sottoposti a:

trattamento termico, in contenitori ermetici, con valore F0 pari o superiore a 3;

trattamento termico in cui la temperatura al centro abbia raggiunto almeno i 70 °C.

3. Il certificato sanitario che accompagna l'esportazione dei prodotti di cui al presente articolo deve riportare la seguente dichiarazione integrativa:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 riguardante talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica».

Art. 9.

1. I divieti di cui agli articoli da 1 a 8, fatto salvo la normativa vigente, si applicano anche per le spedizioni di animali e prodotti delle specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati dal territorio delle province indicate in allegato alla rimanente parte del territorio italiano.

Art. 10.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati selvatici, che vengono trasferiti al di fuori del territorio dell'unità sanitaria locale, devono avvertire con almeno 48 ore d'anticipo il competente servizio veterinario, al fine di permettere a quest'ultimo di trasmettere all'unità sanitaria di destinazione, anche a mezzo telefax, copia del mod. 4 previsto dal regolamento di polizia veterinaria.

Prima di ciascuna spedizione si applicano le misure disposte ai sensi dell'art. 64 del regolamento di polizia veterinaria e delle ordinanze ministeriali 29 maggio 1992 e 10 marzo 1993.

2. Nei luoghi di destinazione degli animali di cui al comma 1 il servizio veterinario dell'unità sanitaria effettua i controlli sanitari, verifica la dichiarazione di provenienza degli animali introdotti; fornisce inoltre le indicazioni sui luoghi dove devono essere effettuate le disinfezioni degli automezzi.

3. Nelle province di cui all'allegato è consentita esclusivamente l'introduzione di animali destinati alla macellazione immediata, previa segnalazione telegrafica, con almeno 48 ore di anticipo, all'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato l'impianto di macellazione. I trasporti di tali animali, comunque, devono essere piombati alla partenza, provenire da una unica struttura produttiva ed essere destinati ad un unico macello pubblico o privato.

Art. 11.

1. Sono sospese temporaneamente nel territorio nazionale fiere, mercati, esposizioni ed altri assembramenti di animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati selvatici.

2. Le regioni a statuto ordinario e speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano modificano i propri provvedimenti per adeguarli alle disposizioni della presente ordinanza.

3. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO

Reggio Calabria
Catanzaro
Cosenza
Potenza
Matera
Lecce
Taranto
Foggia
Brindisi
Bari
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
Verona

93A2030

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1992.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province. (Direttiva n. 6).

IL COMITATO DI INDIRIZZO
E COORDINAMENTO
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal decreto sopra citato, per la parte applicabile;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, che definisce le competenze delle province;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la

DIRETTIVA N. 6

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province

Art. 1.

Assetto organizzativo

1. L'attività degli uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema statistico nazionale (SISTAN), è svolta in modo unitario anche in quelle province ove si dia luogo alla suddivisione in circondari, prevista dall'art. 16 della legge n. 142/90. Tale principio è rispettato, altresì, con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio stesso in unità organica a se stante.

3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, le province possono istituire uffici di statistica nelle forme associative consentite dalle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Art. 2.

Personale degli uffici di statistica delle province

1. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di particolare rilievo in campo statistico. Alternativamente, il responsabile dell'ufficio potrà essere un funzionario in possesso di laurea o diploma conseguiti in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

Delle modificazioni di organico, sia in senso quantitativo che qualitativo, con particolare riguardo della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'ISTAT.

3. Nell'assegnazione del personale le amministrazioni sono invitate a tener conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che, nei vari servizi, si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

Art. 3.

Attività e compiti degli uffici di statistica delle province

1. I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici della provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte ad altri uffici della provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla amministrazione provinciale e coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo della amministrazione di appartenenza, limitatamente al disposto del comma 1, lettera *d)*, e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.

Gli uffici di statistica delle province alle quali la regione abbia delegato lo svolgimento di attività o servizi di propria competenza, valuteranno e segnaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attività delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale.

Per le rilevazioni che le province, eventualmente, dovessero curare su delega della regione, le relative norme di esecuzione potranno prevedere che i dati elementari raccolti, resi anonimi, ovvero i modelli, vengano trasmessi sia all'ufficio statistica della regione che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione.

Restano ferme le limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati sono sottoposti dalla normativa vigente.

5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti o amministrazioni, necessari all'attività statistica della provincia, non compresa nel Programma statistico nazionale, potrà avvenire sulla base di accordi con le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella direttiva n. 3 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in data 15 ottobre 1991.

Art. 4.

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica segnalare alla amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 18 dicembre 1992

Il presidente: REY

93A1996

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1992.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione. (Direttiva n. 7).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Visto l'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89 che dispone che gli enti ivi individuati possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile;

Viste le disposizioni introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, che disciplinano in particolare le forme associative e di cooperazione cui possono fare ricorso i comuni e le province;

Ritenuto che, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale, emanate con propria direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, nonché delle specifiche direttive deliberate per ciascuna categoria dei richiamati enti, si debbano disciplinare gli aspetti relativi alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici di statistica che detti enti vogliano costituire facendo ricorso alle forme associate o di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni legislative:

Delibera la

DIRETTIVA N. 7

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione.

Art. 1.

Criteri associativi

1. Gli uffici di statistica degli enti di cui all'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89, potranno essere istituiti facendo ricorso alle forme associative o di

cooperazione ove ricorranno esigenze di carattere organizzativo od economico. L'aggregazione dovrà rispondere a criteri di integrazione informativa, di funzionalità, di razionalità: gli enti partecipanti dovranno pertanto operare in ambiti territoriali contigui o, quanto meno, prossimi.

Art. 2.

Funzionamento dell'ufficio

1. Quale che sia la forma giuridica adottata per la costituzione dell'ufficio di statistica, l'assetto organizzativo dello stesso dovrà consentire il rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 322/89 e dalle direttive numeri 1, 2, 4 e 6 emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento, in quanto applicabili. In particolare dovrà essere assicurata l'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto sopra menzionato, concernenti, rispettivamente, il segreto d'ufficio ed il segreto statistico, nonché quanto disposto dalla direttiva n. 3, emanata dal Comitato, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 6 in materia di segretezza dei dati.

2. Dei provvedimenti di costituzione degli uffici di statistica nelle predette forme organizzative dovrà essere data comunicazione all'ISTAT perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 322/89. Nella comunicazione, cui andrà allegata copia dei provvedimenti adottati, dovranno essere indicati la denominazione dell'ufficio, gli enti partecipanti, la durata della forma organizzativa posta in essere, la dotazione strumentale e di personale messa a disposizione dell'ufficio, il carico di lavoro previsto. Altri elementi potranno essere richiesti dall'ISTAT per l'esercizio dei compiti sopra richiamati.

L'ISTAT segnalerà le modifiche organizzative che riterrà necessarie in rapporto ai principi organizzativi fissati dalla presente direttiva ed alla funzionalità dell'ufficio.

3. La denominazione dell'ufficio, oltre a fare riferimento alla funzione statistica esercitata, dovrà evidenziarne il carattere associativo e, possibilmente, individuare l'area territoriale servita.

Art. 3.

Elementi necessari dell'atto costitutivo

1. Al fine di assicurare funzionalità e continuità operativa, l'atto costitutivo con cui verrà organizzato l'ufficio di statistica, secondo le forme associative o di cooperazione consentite, dovrà prevedere, oltre al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della presente direttiva, clausole tali da garantire il regolare funzionamento dell'ufficio e l'adempimento delle obbligazioni assunte da ciascuna amministrazione.

2. In rapporto alle esigenze sopra menzionate, si segnalano alcuni elementi che si ritiene debbano essere previsti nell'atto:

durata di validità tale da garantire un adeguato sviluppo dell'organizzazione e delle professionalità necessarie in rapporto ai compiti dell'ufficio e, comunque, non inferiore a cinque anni;

in caso di forma associativa priva di personalità giuridica propria, individuazione del soggetto incaricato di agire in rappresentanza degli altri enti associati per quanto attiene ai rapporti con i terzi, ai fini delle obbligazioni derivanti dalla forma organizzativa prescelta;

indicazione della sede dell'ufficio per quanto attiene a tutta l'attività dell'ufficio di statistica;

individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascuna amministrazione ed obbligo di comunicare, agli enti partecipanti, i responsabili dei procedimenti necessari per la loro fornitura, ai sensi della legge n. 241/90;

individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e obbligo di comunicazione all'ufficio di statistica dei relativi responsabili;

modalità per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei soggetti partecipanti;

rispetto e utilizzazione delle funzioni dell'ufficio statistica anche per l'attività, non compresa nel programma statistico nazionale, ancorché di esclusivo interesse di una o alcune delle amministrazioni partecipanti;

regolamentazione dell'attività di pubblicazione e diffusione e dei criteri di ripartizione dei relativi costi, che consenta di distinguere tra attività di comune interesse ed attività rispondente ad esigenze particolari delle diverse amministrazioni partecipanti.

Art. 4.

Assetto organizzativo

1. L'attività degli uffici di statistica dovrà essere comunque svolta in modo unitario, anche qualora, tra gli enti partecipanti, siano compresi comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90, ovvero province per le quali si sia data attuazione alla suddivisione in circondari ai sensi dell'art. 16 della stessa legge. Tale principio dovrà essere rispettato anche con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse esclusivo delle amministrazioni partecipanti e non in attuazione del Programma statistico nazionale.

2. Le funzioni degli uffici di statistica devono essere esercitate in forma organicamente distinta da quella di altri servizi eventualmente svolti nell'ambito della forma associativa o di cooperazione posta in essere. Tale autonomia è realizzata costituendo l'ufficio come struttura a se stante, dotata di risorse proprie.

Art. 5.

Personale degli uffici di statistica

1. Il responsabile degli uffici di statistica di cui alla presente direttiva deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale di maggior livello tra quelle previste dagli ordinamenti degli enti partecipanti, che abbia precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica, per aver curato particolari indagini statistiche, per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, il responsabile dell'ufficio potrà essere un funzionario munito di laurea o diploma conseguiti in discipline statistiche od affini, o anche in discipline diverse, qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio di statistica potrà essere affidata a personale in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'ISTAT.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dalle amministrazioni partecipanti ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

Dalle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere informato preventivamente l'ISTAT.

4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato e reso idoneo alle necessità operative dell'ufficio di statistica tramite corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

Art. 6.

Attività e compiti degli uffici di statistica

1. I compiti degli uffici di statistica organizzati nelle forme in argomento sono quelli indicati dagli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1, nonché quelli specificatamente previsti, per ciascuna categoria di enti, dalle apposite direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici degli enti partecipanti ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione, limitatamente ai dati concernenti l'amministrazione cui detti uffici appartengono. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad uffici degli enti partecipanti impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare la completezza e l'attendibilità dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. Nelle fasi istruttorie dei provvedimenti degli enti partecipanti in cui si faccia uso di dati statistici, compete all'ufficio di statistica esprimere un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi o dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica, qualora costituito con la partecipazione di uno o più comuni, coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile dei comuni. Inolte impartisce, in conformità delle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base dei comuni partecipanti.

5. L'ufficio di statistica coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo di ciascun ente, limitatamente al disposto del comma 1, lettera *d)*, e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.

Art. 7.

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di segnalare alle amministrazioni che partecipano alla forma associativa o di cooperazione posta in essere gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 18 dicembre 1992

Il presidente: REY

93A1997

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 2 dicembre 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte della fascia costiera del comune di Sciacca.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare assessoriale del 15 ottobre 1991, n. 5000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del 7 dicembre 1991, n. 57;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, che, con nota n. 867/II del 6 marzo 1992, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia della fascia costiera del comune di Sciacca, dal promontorio di Capo San Marco alla foce del fiume Carboy, e così delimitata:

l'area di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Sciacca, partendo dalla foce del fiume Carboy, che costituisce il limite tra i comuni di Sciacca e Menfi, comprende la fascia racchiusa tra la ferrovia Castelvetrano-Porto Empedocle ed il mare, all'interno dei fogli di mappa catastale numeri 58, 77 e 105.

Dal limite est del foglio 105 il perimetro di vincolo prosegue nel foglio 129 seguendo la linea ferroviaria Castelvetrano-Porto Empedocle sino al cavalcavia che congiunge la Regia Trazzera Maragani con la stazione S. Marco. Da qui il perimetro prosegue, sempre nel foglio 129, lungo i confini delle particelle 181, 178, 179, 242, 180, 202, 201, 200, 199, 136, 254, 93, 96, 72, 73, 74, 75, 41, 80, 81, 226, 82, 42, 83, 49, 152, 198, 128, 161, 162, 163, 166, 177, 54, 53 e 155, comprendendole per intero, e attraversando le particelle 66, 158, 32, 213, 190 e 170, di cui vengono comprese quote parti, come si evince nell'allegata planimetria catastale denominata *E*.

Dal vallone che separa il foglio 129 dal foglio 131, il limite prosegue su quest'ultimo, attraversando le particelle 16, 254, 21 e 345, quindi lungo il confine delle particelle 340 e 361 comprese per intero, ed ancora attraversando le particelle 325 e 265, e poi lungo il confine delle particelle 37, 38, 194, 195, 39, 197, 42, 44, 231, 232, 233, 137, 140 e 202, ed infine attraversando le particelle 256, 257, 258 e 158 fino ad incontrare la strada vicinale S. Marco. Da qui prosegue su detta strada inglobando la particella 178 e attraversando la particella 266 sino al limite con il foglio 132, così come si evince nell'allegata planimetria catastale denominata *F*.

Proseguendo nel foglio 132, il limite di vincolo, prima comprende per intero la particella 255, poi attraversa la particella 61, quindi segue il confine della particella 364 che comprende per intero. Da qui prosegue attraversando le particelle 358 e 359 e lungo il confine delle particelle 360 e 223, così come si evince dall'allegata planimetria catastale denominata *G*;

Considerato che l'area sopra descritta è caratterizzata fondamentalmente da una situazione paesistica ambientale in cui prevale il dato naturalistico ed in cui emerge il rischio dell'alterazione dei suoi connotati salienti;

Considerato che la fascia costiera del comune di Sciacca dal promontorio di Capo S. Marco alla foce del fiume Carboy risulta di grande pregio paesaggistico, geomorfologico, naturalistico ed architettonico, infatti:

dal punto di vista paesaggistico la zona costiera è costituita da una successione di tre precisi ambiti dotati ognuno di caratteristiche morfologico-paesistiche ben distinguibili.

Il primo tratto, dal fiume Carboy al vallone presso la località Fontana, è caratterizzato dalla presenza, nell'entroterra, di un vasto altipiano utilizzato a fini agricoli che si interrompe bruscamente e termina in un pendio fortemente scosceso, coperto da una fitta coltre di macchia mediterranea, che con andamento parallelo alla costa degrada fino al mare.

Il ciglio del pendio è marcato da un lunghissimo filare di ficodindia con funzione di frangivento a protezione delle colture orticole e dei vigneti presenti nel terrazzo che si estende verso terra.

Tale ciglio, in tutta la sua lunghezza, rappresenta una fascia di belvedere abbracciante un angolo visuale che va dal promontorio di Porto Palo ad ovest a quello di capo San Marco ad est.

Il tratto intermedio, tra la località Fontana e Capo S. Marco, presenta un andamento altimetrico declinante in maniera meno scoscesa verso il mare e terminante in un'ampia fascia sabbiosa.

L'ultimo tratto è infine costituito dal promontorio di Capo S. Marco, di natura calcarenitica, in cui oltre alla formazione in posto si nota la presenza di grandi massi rimossi e disseminati sia per le azioni naturali — tettoniche, eoliche o marine — che per azioni antropiche, infatti si nota la presenza di cave di tufo in abbandono.

Detti massi, che risultano variamente modellati dai citati agenti, formano anfratti, rilievi e scogliere di suggestiva bellezza, estesi per tutto il versante a mare del promontorio.

A presidio del promontorio, nel suo punto culminale si trova una torre circolare trecentesca detta «del tradimento», compresa in un caseggiato rurale. La sua preminente posizione nei confronti del paesaggio circostante è rilevabile più incisivamente da punti di vista posti sul mare;

dal punto di vista geomorfologico l'area è caratterizzata da due elementi fondamentali: il vasto terrazzo marino pleistocenico che comprende le contrade Tabia - Ragana - Tradimento - S. Marco e i versanti che si affacciano e degradano, talvolta con pareti subverticali, verso la linea di costa.

Il terrazzo marino, originatosi attraverso fasi di trasgressione e regressione marina alla fine del Pleistocene superiore, presenta affioramenti di litofacies - sabbiose e conglomeratiche.

L'orlo è in genere contrassegnato da un livello di conglomerati, con scarpate verticali di modesta altezza.

L'azione degli agenti esogeni, in particolare sui versanti argillosi, determina movimenti gravitatori di varie entità e tipologia. Le condizioni di dissesto dei versanti a nord-ovest della stazione di Capo S. Marco sono ulteriormente più aggravate dalla intensa attività antropica, che si esplica principalmente con l'urbanizzazione disordinata e la creazione di sbancamenti, talvolta anche di una certa entità.

Le aree ricadenti sui versanti a sud di Case Maragani subiscono differenti modificazioni a seconda della loro posizione plano-altimetrica ed al grado di copertura vegetale: rimaneggiate continuamente dall'azione marina quelle più prossime alla battigia, sottoposte all'intera azione delle acque superficiali quelle poste tra le precedenti ed il terrazzo marino.

Il tratto di spiaggia compreso tra la foce del fiume Carboy e la località Fontana è interessato da fenomeni erosivi, verosimilmente legati alla cementificazione cui è stato sottoposto il corso d'acqua che ha ridotto l'apporto solido e modificato l'equilibrio idrodinamico della fascia costiera sottesa.

Viene invece favorita la sedimentazione costiera nel tratto compreso tra la località Fontana e la prima propaggine del promontorio stesso, a causa del ruolo di naturale barriera morfologica svolto dal Capo S. Marco, rilievo costituito da una formazione calcarenitica del Pleistocene, con diffusi fenomeni di dissesto che si aggravano in prossimità delle ex cave;

dal punto di vista naturalistico la zona, ad esclusione del pianoro di contrada Maragani coltivato a vigneto ed orti, si presenta principalmente (nei pendii calcarenitico-argillosi di Capo S. Marco e nella fascia costiera di Maragani) ricoperta di fitta coltre di macchia mediterranea litoranea di natura spontanea integrata da piante alofile da scogliera e da erbacee psammofile e rupestri, in cui spiccano le palme nane, la ginestra odorosa, l'euphorbia verrucosa, diverse varietà di agave, l'asparagus horridus, diverse varietà di artemisia arborescens, la scilla marittima, l'amphelodesmus tenax e l'oleastro.

In questi ambiti sono a tutt'oggi quasi del tutto assenti i fenomeni di antropizzazione, per cui sono ancora salvi i caratteri di accentuata naturalità.

Particolare rilevanza dal punto naturalistico e paesistico assume il filare frangivento di fichidindia posto lungo la sommità del pendio di contrada Maragani e gli altri filari alberati posti ai margini di alcuni assi viari, paralleli o perpendicolari alla linea di costa, dell'immediato entroterra.

L'ambiente marino compreso tra il fiume Carboy e Capo S. Marco si caratterizza per una frana di massi sommersi lungo tutto il tratto litoraneo sino a qualche metro di profondità, oltre i quali si apre un'ampia spianata sabbiosa interrotta dall'impianto di un rado posidonieto.

Lungo le falde di Capo S. Marco la costa è caratterizzata da dirupi. La scarpa argillosa precipita rapidamente oltre i 20 metri di profondità. A circa 700 metri dalla riva, in direzione sud est, il prolungamento della formazione di capo S. Marco dà origine alla omonima secca di estensione assai ampia con una profondità minima di nove metri. Verso levante il territorio degrada più dolcemente ed il litorale è circondato da scogli che racchiudono un bassofondo con caratteristiche lagunari, con formazioni di «recifbarriérès» affioranti di poseidonia, frammista ad una «pelouse» di cynodocea nodosa, più estesa verso la riva;

dal punto di vista architettonico all'interno dell'area in oggetto si riscontrano due notevoli esempi di manufatti architettonici che, nati come torri di avvistamento costiere, si sono successivamente trasformati in masserie ad uso agricolo (bagli a corte interna).

Il primo manufatto consiste in un caseggiato rurale addossato alla torre Mazzone o «del tradimento».

La torre di forma circolare, databile tra il XII ed il XIV secolo, mantiene integro il muro esterno, la sua parte basamentale è circondata da una scarpata a lieve pendenza, di epoca posteriore; su quest'ultima si sviluppa una piccola scala con gradini a sbalzo, aggiunta anch'essa successivamente.

Pur non restando tracce della torre localizzata dallo storico Camilliani nel pianoro di Maragani, tuttavia in tale sito è rilevante la presenza di un grande baglio settecentesco di forma rettangolare con patio interno. Nella cortina del fabbricato si inserisce la cosiddetta «casa del barone» a pianta quadrata;

Constatato che detto territorio, soprattutto nella zona subito a nord di Capo S. Marco ed in quella compresa tra la Foce del Carboy e le case Maragani, è interessato da una rilevante presenza di abitazioni stagionali che si stanno configurando in veri e propri agglomerati nonostante la zona fino ad oggi, nello strumento urbanistico del comune di Sciacca, sia destinata a zona agricola;

Considerato che le suddette costruzioni, e il loro proliferare al di fuori delle vigenti normative, costituiscono un attacco oltre che al paesaggio anche all'ecosistema dell'area;

Considerato che la zona come sopra descritta è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e per effetto dell'art. 1, lettere *a)*

e *c)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed è pertanto necessario ed urgente sottoporre a vincolo paesaggistico la restante parte, ai sensi della già citata legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della fascia costiera del comune di Sciacca dal promontorio di Capo S. Marco alla foce del fiume Carboy, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuale, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio, da dettarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1/*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la fascia costiera del comune di Sciacca dal promontorio di Capo S. Marco alla foce del fiume Carboy, descritta come sopra e delimitata in giallo nelle planimetrie *A, B, C, D, E, F* e *G*, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino alla approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore della fascia costiera del comune di Sciacca, dal promontorio di Capo S. Marco alla foce del fiume Carboy sopra descritta e così delimitata:

l'area di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Sciacca, partendo dalla foce del fiume Carboy, che costituisce il limite tra i comuni di Sciacca e Menfi, comprende la fascia racchiusa tra la ferrovia Castelvetrano - Porto Empedocle ed il mare, all'interno dei fogli di mappa catastale numeri 58, 77 e 105.

Dal limite est del foglio 105, il perimetro di vincolo prosegue nel foglio 129 seguendo la linea ferroviaria Castelvetrano - Porto Empedocle sino al cavalcavia che congiunge la Regia Trazzera Maragani con la stazione S. Marco. Da qui il perimetro prosegue, sempre nel foglio 129, lungo i confini delle particelle 181, 178, 179, 242, 180, 202, 201, 200, 199, 136, 254, 93, 96, 72, 73, 74, 75, 41, 80, 81, 226, 82, 42, 83, 49, 152, 198, 128, 161, 162, 163, 166, 177, 54, 53 e 155, comprendendole per intero, e attraversando le particelle 66, 158, 32, 213, 190 e 170, di cui vengono comprese quote parti, come si evince nell'allegata planimetria catastale denominata *E*.

Dal vallone che separa il foglio 129 dal foglio 131, il limite prosegue su quest'ultimo, attraversando le particelle 16, 254, 21 e 345, quindi lungo il confine delle particelle 340 e 361 comprese per intero, ed ancora attraversando le particelle 325 e 265, e poi lungo il confine delle particelle 37, 38, 194, 195, 39, 197, 42, 44, 231, 232, 233, 137, 140 e 202, ed infine attraversando le particelle 256, 257, 258 e 158 fino ad incontrare la strada vicinale S. Marco. Da qui prosegue su detta strada inglobando la particella 178 e attraversando la particella 266 sino al limite con il foglio 132, così come si evince nell'allegata planimetria catastale denominata *F*.

Proseguendo nel foglio 132, il limite di vincolo prima comprende per intero la particella 255, poi attraversa la particella 61, quindi segue il confine della particella 364, che comprende per intero. Da qui prosegue attraversando le particelle 358 e 359 e lungo il confine delle particelle 360 e 223, così come si evince dall'allegata planimetria catastale denominata *G*.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie *A, B, C, D, E, F* e *G* ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939, e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Sciacca perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Sciacca, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Sciacca.

Palermo, 2 dicembre 1992

L'assessore: FIORINO

PLANIMETRIA A

PLANIMETRIA *B*

PLANIMETRIA *C*

PLANIMETRIA D

PLANIMETRIA *E*

PLANIMETRIA F
Comune di Sciacca

PLANIMETRIA G

93A1960

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 15 marzo 1993, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Nazari Marta con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Mario Nicolini, notaio in Mantova, numero di repertorio 24803 e consistente in numero due appartamenti dei quali uno è in comproprietà per una quota del 50%, nonché tremila azioni della Banca agricola mantovana, per un valore complessivo di L. 447.300.000.

93A1975

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1993, registro n. 5 Difesa, foglio n. 299, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Pontecorvo. Pontecorvo, al centro di furibonde battaglie tra i due eserciti contrapposti, fu sottoposto per più mesi a duri e distruttivi bombardamenti e combattimenti. Sebbene provata da tanto dolore e miseria, la sua popolazione, combattente tra i combattenti, sopportò con stoica rassegnazione le più atroci rappresaglie nel nome della libertà e della civiltà italica. Pontecorvo, settembre 1943-maggio 1944.

93A1974

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 il dott. Enzo Pietrosanti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Ambiente» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccagorga (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 novembre 1992 in sostituzione del dott. Luigi Marsullo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 il dott. Antonio Novario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tirrenico ittici», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con pecedente decreto del 9 agosto 1982 in sostituzione del dott. Pietro Fratta, dimissionario.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 il dott. Lanfranco Massari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.R. costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa di lavoro fra combattenti e reduci di Pian del Voglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 novembre 1992 in sostituzione del rag. Chiara Ragazzi, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 l'avv. Aurelio Di Rella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa dettaglianti genovesi - Co.De.Gé. - Società cooperativa commissionaria a responsabilità limitata», con sede in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 dicembre 1990 in sostituzione del dott. Angelo Onorato Freda, revocato.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 i poteri conferiti al dott. proc. Giorgio Calesella, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Groane», con sede in Solaro (Milano), sono stati prorogati fino al 12 settembre 1993.

93A1973

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tessile di Cetraro*, con sede in Cetraro (Cosenza) e stabilimento di Cetratro Marina (Cosenza):
periodo: dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Tessile di Cetraro*, con sede in Cetraro (Cosenza) e stabilimento di Cetraro Marina (Cosenza):
periodo: dal 3 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimento di Orani (Nuoro):
periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimento di Orani (Nuoro):
periodo: dal 2 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimento di Orani (Nuoro):
periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimento di Orani (Nuoro):
periodo: dal 2 luglio 1990 al 1° gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimento di Orani (Nuoro):
periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e stabilimento di Orani (Nuoro):
periodo: dal 2 luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Brina* già *Nuova Frigodaunia*, con sede in Foggia e stabilimenti di Atessa (Chieti) e Foggia:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 30 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Brina* già *Nuova Frigodaunia*, con sede in Foggia e stabilimenti di Atessa (Chieti) e Foggia:

periodo: dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. I.F.L. - Industria farmaceutica lucana*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. I.F.L. - Industria farmaceutica lucana*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 14 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. I.F.L. - Industria farmaceutica lucana*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 15 novembre 1991 al 18 maggio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

14) *Ditta G.I.M. di Francesco Politano*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dall'8 aprile 1991 al 7 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

15) *Ditta G.I.M. di Francesco Politano*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dall'8 ottobre 1991 al 5 aprile 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Belforte*, con sede in Belforte all'Isauro (Pesaro) e stabilimento di Belforte all'Isauro (Pesaro):

periodo: dal 12 gennaio 1991 all'11 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 gennaio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 12 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Belforte*, con sede in Belforte all'Isauro (Pesaro) e stabilimento di Belforte all'Isauro (Pesaro):

periodo: dal 12 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 gennaio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 12 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Belforte*, con sede in Belforte all'Isauro (Pesaro) e stabilimento di Belforte all'Isauro (Pesaro):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 gennaio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 12 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A2000

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento di beni di proprietà della soppressa Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani ubicati nella regione Toscana.

Con decreto 26 ottobre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, l'attribuzione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti dell'immobile, ubicato in Marina di Grosseto, denominato «Colonia Bodoni», appartenente alla soppressa Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani, nonché di beni mobili nello stesso allocati.

93A1970

Abilitazione alla So.Fi.M. S.r.l. ad effettuare operazioni di trasferimento in ordine alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla So.Fi.M. S.r.l., corrente in Falconara Marittima (Ancona), esercente l'attività di finanziaria.

93A1982

Cambi giornalieri del 30 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 30 marzo 1993

Dollaro USA	1621,11
ECU	1929,12
Marco tedesco	995,28
Franco francese	293,36
Lira sterlina	2417,08
Fiorino olandese	885,18
Franco belga	48,29
Peseta spagnola	13,94
Corona danese	259,05
Lira irlandese	2420,16
Dracma greca	7,30
Escudo portoghese	10,73
Dollaro canadese	1296,37
Yen giapponese	13,87
Franco svizzero	1078,08
Scellino austriaco	141,46
Corona norvegese	233,81
Corona svedese	209,47
Marco finlandese	274,16
Dollaro australiano	1155,85

93A2052

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Latisana del Friuli».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Latisana del Friuli», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 5 novembre 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Latisana del Friuli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione «Latisana» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Friuli-Latisana», con una delle seguenti specificazioni:

Merlot;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet;
Franconia;
Refosco dal peduncolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo friulano;
Traminer aromatico;
Sauvignon;
Chardonnay;
Malvasia istriana;
Riesling renano;
Pinot nero,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 90% dalle corrispondenti varietà di viti.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 10% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Udine.

Per la produzione di vino Cabernet possono concorrere congiuntamente e disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di: Varmo Rivignano, Roachis, Latisana, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro ed in parte il territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano, Castions di Strada.

Tale zona è delimitata: a sud dalla foce del Tagliamento, il limite segue verso nord il confine provinciale tra Udine e Venezia fino ad incrociare il confine tra Varmo e Morsano al Tagliamento per riprendere, all'altezza di Belgrado, a seguire il confine comunale di Varmo. Segue questo confine prima verso nord e poi verso est sino ad incrociare quello di Rivignano e proseguendo lungo quest'ultimo verso est raggiunge quello di Pocenia (Rog. a Belizza). Segue il confine comunale di Pocenia in direzione est e sud fino ad incontrare, in prossimità del M.o del Paradiso, la strada che si immette nella strada statale della Bassa Friulana (n. 353), e quindi la segue verso est sino alla strada statale n. 353, in prossimità del km 10; procede verso sud lungo quest'ultima fino all'incrocio, nelle vicinanze di Muzzana del Turgnano, con la strada statale della Venezia Giulia (n. 14).

Dal punto di incrocio prende la strada per S. Gervasio fino alla strada ferrata e lungo questa procede verso ovest raggiungendo il confine comunale di Palazzolo dello Stella, segue quest'ultimo verso sud sino ad incrociare, in prossimità del C. Sterpo del Moro, il confine di Precenicco.

Segue il confine costiero di tale comune a quelli di Latisana e di Lignano Sabbiadoro e, superato Porto Lignano, prosegue lungo la costa verso ovest fino alla foce del fiume Tagliamento da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 el decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione soltanto come mezzo di soccorso.

La resa massima di uva per la produzione dei vini «Friuli-Latisana» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata a q.li 130 per il Tocai friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo friulano, lo Chardonnay, il Merlot, il Refosco dal peduncolo rosso ed a q.li 120 per il Pinot grigio, il Traminer aromatico, il Sauvignon, il Cabernet, il Cabernet franc, il Cabernet Sauvignon, la Malvasia istriana, il Riesling renano, il Franconia ed il Pinot nero.

Fermi restando i limiti massimi sopra riportati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Friuli-Venezia Giulia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione di uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli-Latisana» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 10% per tutte le varietà e dell'11% per i tipi qualificati «superiore».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della regione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La denominazione di origine controllata «Friuli-Latisana» accompagnata dalla specificazione «Rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80%;
Cabernet franc, Cabernet sauvignon,
Refosco nostrano e Refosco del peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Friuli-Latisana Rosato» deve attuarsi una spremitura soffice delle uve; con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

I vini «Friuli-Latisana», nelle varietà «Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero e Rosato» possono essere elaborati e commercializzati come vino «frizzante» (naturale) la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione in recipiente chiuso.

Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi/litro:

a) compreso fra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
b) non superiore a 10 per le altre qualità.

È consentito elaborare i vini «Friuli-Latisana» nella tipologia «Novello», se rossi o rosati.

È consentita la produzione di vino spumante bianco di qualità prodotto in una regione determinata denominato «Friuli-Latisana» a condizione,

a) che la cuvée sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivanti da varietà Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero, nonché dalle altre uve bianche di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%;

b) che il titolo alcolometrico volumico naturale della cuvée non sia inferiore a 9% vol,

c) che sia posto in commercio nei tipi «extra brut», «brut» o «demi sec»

Art. 6

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli-Latisana» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosato

colore. rosato,
odore: vinoso,
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo. nei limiti di legge

Merlot

colore rosso rubino, più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Cabernet franc

colore: rosso rubino intenso,
odore: tipico erbaceo;
sapore: caratteristico; leggermente erbaceo fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato,
odore delicato, caratteristico,
sapore: morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Pinot grigio

colore: giallo dorato, talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore asciutto, pieno, armonico, caratteristico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Verduzzo friulano

colore: giallo dorato;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
acidità totale minima: 5 per mille:
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Traminer aromatico

colore: paglierino, chiaro,
odore. tipico, caratteristico,
sapore: aromatico, pieno, più o meno intenso,
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Chardonnay

colore. paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole,
odore: profumo caratteristico;
sapore: secco vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo nei limiti di legge

Malvasia istriana

colore: paglierino, talvolta con riflessi verdognoli,
odore: gradevole,
sapore: asciutto, delicato, gradevole,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo nei limiti di legge

Cabernet Sauvignon

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi granati,
odore: caratteristico, gradevole, intenso,
sapore: tipico, fine, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%,
estratto secco netto minimo nei limiti di legge

Cabernet

colore rosso rubino intenso,
odore. erbaceo, gradevole, intenso,
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo fine,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo nei limiti di legge

Refosco dal peduncolo rosso

colore: rosso rubino, con riflessi violacei,
odore: vinoso, caratteristico,
sapore: asciutto, pieno,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5%,
acidità totale minima: 5 per mille:
estratto secco netto minimo nei limiti di legge

Franconia

colore: rosso rubino, intenso
odore: vinoso ed armonico,
sapore: asciutto, leggermente fruttato,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Pinot nero

colore: rosso rubino non molto intenso.
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Tocai friulano

colore: paglierino, chiaro, talvolta tendente al citrino.
odore. delicato, gradevole, caratteristico:
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo nei limiti di legge

Riesling renano

colore: giallo paglierino:
odore: delicato, caratteristico, gradevole,
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge

Sauvignon

colore: paglierino chiaro.
odore: secco, armonico.
sapore: tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 10,5%.
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.

Il vino spumante «Friuli-Latisana» senza altra qualificazione aggiuntiva, ottenuto con mosti o vini rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino chiaro. brillante.
odore: fruttato;
sapore: sapido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima: 5 per mille;

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto

Art. 7

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste, ivi compresi gli aggettivi «extra fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva». «vecchio», ecc.

E, tuttavia, consentito, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti.

E consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini, così qualificati, sono stati ottenuti.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è consentita per tutti i vini della denominazione di origine controllata.

La denominazione di origine controllata «Friuli-Latisana» di norma deve essere stampata in etichetta nella medesima riga.

È tuttavia consentito che, rispetto al nome geografico «Friuli», l'indicazione «Latisana» sia riportata, congiuntamente o disgiuntamente al nome del vitigno in una o due righe immediatamente successive alla dicitura «denominazione di origine controllata», quale «Chardonnay di Latisana».

Per i vini «Friuli-Latisana» posti in commercio come frizzanti e spumanti deve essere dichiarata la loro natura merceologica.

L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve:

a) è obbligatoria per i vini designati come «superiore, riserva o novello»;

b) è facoltativa: per i vini di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera *a)*.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli-Latisana» con nome di vitigno di cui all'art. 2 possono essere presentati e designati con la menzione «superiore» a condizione che il titolo alcolometrico minimo delle uve alla produzione e dei vini al consumo sia almeno 1% vol. superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente disciplinare per le corrispondenti varietà

I vini rossi con nome di vitigno, aventi diritto alla qualifica «superiore», possono essere altresì designati e presentati con la menzione «riserva» qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altri materiali, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

I vini a D.O.C. «Friuli-Latisana», limitatamente alle qualità «rosato» ed ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con il termine «novello», purché la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni

Art. 8.

Le tipologie contraddistinte dalla menzione «riserva» debbono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml.

Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 nonché recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni celebrative.

93A1971

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» o «Taburno».

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» o «Taburno», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1987, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» è riservata ai vini Aglianico rosso e rosato che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Taburno» è riservata ai vini novello, bianco, rosso, Falanghina, Greco, Coda di volpe e spumante che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Aglianico del Taburno» rosso e rosato:

Aglianico, minimo 85%;

altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati ed autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

«Taburno» novello:

Aglianico, minimo 85%;

altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati ed autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

«Taburno» bianco:

Trebbiano toscano, dal 40 al 50%;

Falanghina, dal 30 al 40%;

altri vitigni a bacca bianca raccomandati ed autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%.

«Taburno» rosso:

Sangiovese, dal 40 al 50%;

Aglianico, dal 30 al 40%;

altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati ed autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%.

«Taburno» Falanghina:

Falanghina, minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

«Taburno» Greco:

Greco, minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

«Taburno» Coda di volpe:

Coda di volpe, minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

«Taburno» spumante:

Coda di volpe e Falanghina, congiuntamente o disgiuntamente, dal 60 al 70%;

altri vitigni a bacca bianca e nera raccomandati ed autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine tra i comuni di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia, strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore.

Segue questo confine per due chilometri circa fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento-Caserta, seguendola verso est fino ad incociare la s.s. n. 88 dei due Principati, che percorre fino al confine del comune di Torrecuso a quota 248 s.l.m.

Segue questo confine deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte.

Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello di Torrecuso a quota 720.

Segue per un breve tratto il confine comunale di Torrecuso fino ad arrivare alla località Monte S. Michele nel comune di Foglianise.

Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla località Madonna degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante con il comune di Vitulano.

In località S. Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi di Sotto, casale Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine del comune di Cautano

Scendendo ancora verso sud la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco, a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora, arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282.

Da questo punto segue lungo la predetta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della strada provinciale Vitulanese a quota 423.

Arrivati a questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune.

Seguendo sempre la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559.

Da questo punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di Montesarchio in prossimità della località Sperata.

Seguendo il confine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in località Sorgente Rivullo.

Da questo punto, segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della s.s. n. 7.

Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in località Tufara Valle quello di Apollosa.

Prosegue lungo il confine comunale di Apollosa fino ad incrociare il punto di partenza.

A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata della stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e così delimitata:

partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord si arriva alla contrada Sala e seguendo il confine verso est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota 752 e la delimitazione prosegue la sua marcia verso ovest fino ad incrociare il torrente Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino

È escluso l'allevamento a tendone

Sono pertanto da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti impiantati su terreni collinari e pedecollinari con orientamento adatto.

Sono esclusi i vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni particolarmente umidi

È vietata ogni pratica di forzatura

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore, rispettivamente, a quintali 100 l'ettaro di vigneto in coltura specializzata, per i vini «Aglianico del Taburno» rosso e rosato, «Taburno» novello, rosso e Greco ed a quintali 120 per i vini «Taburno» bianco, Falanghina, Coda di volpe e spumante

Ferme restando le rese massime stabilite al comma precedente, le rese per ettaro in coltura promiscua devono essere calcolate, rispetto a quelle specializzate, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa in uva dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi

La regione Campania, con proprio decreto, di anno in anno, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale vini d'origine ed alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Benevento.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini «Aglianico del Taburno» rosso, «Taburno» novello, bianco, rosso, Falanghina, Coda di volpe e spumante ed al 65% per i vini «Aglianico del Taburno» rosato e «Taburno» Greco

Art 5

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di presa di spuma e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di cui al precedente art. 3, anche se compresi solo in parte nella zona di produzione delle uve

Tuttavia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania e sentito il comitato nazionale vini d'origine, può autorizzare dette operazioni anche al di fuori della zona di produzione di cui al precedente art 3 purché all'interno della provincia di Benevento e quando sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente già prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione

Per i vini «Aglianico del Taburno» rosso e rosato e «Taburno» novello, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo dell'11%

Per i vini «Taburno» bianco, rosso, Falanghina, Greco e Coda di volpe le stesse devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%, mentre per il «Taburno» spumante ne devono assicurare il 10%

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative

Art 6

I vini di cui all'art 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche

«Aglianico del Taburno» rosso

colore rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento,

odore. caratteristico, gradevole, persistente;

sapore: asciutto, leggermente tannico he tende al vellutato con l'invecchiamento,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo. 11,5%,

acidità totale minima 5 per mille;

estratto secco netto minimo 19 per mille

«Aglianico del Taburno» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore. delicato, fresco, fruttato;

sapore: fresco, leggermente morbido;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo. 17 per mille.

«Taburno» novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato, vinoso;

sapore. rotondo, poco tannico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo. 17 per mille.

«Taburno» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore· delicato, gradevole, caratteristico;

sapore· asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima 4,5 per mille,

estratto secco netto minimo 15 per mille.

«Taburno» rosso

colore rosso rubino più o meno intenso,

odore vinoso, netto,

sapore asciutto, pieno,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 11,5%;

acidità totale minima 4,5 per mille,

estratto secco netto minimo 18 per mille

«Taburno» Falanghina

colore· paglierino più o meno intenso,

odore tipico, caratteristico;

sapore asciutto. intenso, caratteristico,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 11%;

acidità totale minima 5 per mille,

estratto secco netto minimo 15 per mille

«Taburno» Greco

colore paglierino più o meno intenso,

odore caratteristico, gradevole,

sapore secco, fresco, tipico,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo. 11%;

acidità totale minima 4,5 per mille,

estratto secco netto minimo 15 per mille.

«Taburno» Coda di volpe

colore paglierino più o meno intenso,

odore delicato, caratteristico;

sapore asciutto, pieno, tipico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo. 11%;

acidità totale minima. 4,5%,

estratto secco netto minimo 15 per mille

«Taburno» spumante

spuma fine, piuttosto persistente,

colore paglierino più o meno intenso,

odore fine, leggero, fruttato;

sapore persistente, secco, elegante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 11%,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto

Art. 7.

Il vino «Aglianico del Taburno» rosso non può essere immesso al consumo prima di due anni dalla vendemmia a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Il vino «Aglianico del Taburno» rosso ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 12%, dopo un periodo di invecchiamento minimo di tre anni di cui almeno sei mesi in botte e sei in bottiglia, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Aglianico del Taburno» rosato non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Il vino «Taburno» novello deve essere ottenuto mediante macerazione carbonica delle uve per almeno il 70% di quelle destinate alla produzione dello stesso.

Sulle bottiglie contenenti i vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve, tuttavia tale indicazione è facoltativa per il vino «Taburno» spumante.

Art. 8.

Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

93A1972

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina veterinaria:

allevamento dei bovini.

Facoltà di economia e commercio:

economia d'azienda.

Facoltà di scienze politiche (sede di Forlì):

lingua inglese.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Cesena):

sistemi per l'elaborazione dell'informazione 1.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

foniatria.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

analisi delle strutture urbanistiche e territoriali prima annualità.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative:

finanza aziendale;

tecnica bancaria.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

fisica;

economia ed organizzazione aziendale;

macchine;

controlli automatici.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:

economia degli intermediari finanziari;

economia del mercato mobiliare;

geografia economica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica;

scienza e tecnologia dei materiali;

combustione;

campi elettromagnetici.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

storia moderna.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia del Mediterraneo antico orientale;

psicologia sociale;

storia dell'Italia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica;

chimica generale ed inorganica;

biochimica vegetale;

calcolo delle probabilità e statistica.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura inglese.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

sistemi energetici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1999

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° aprile 1993 è pagabile presso le banche sottoindicate, la sedicesima cedola d'interesse relativa al semestre ottobre 1992-marzo 1993 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,25%.

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di gennaio 1993 e febbraio 1993 è risultato pari all'11,489%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di gennaio 1993 e febbraio 1993, è risultato pari al 10,520%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,843% equivalente al tasso semestrale del 5,30%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre aprile 1993-settembre 1993 scadenza 1° ottobre 1993, cedola n. 17, un interesse del 5,30%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il diciassettesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della diciassettesima cedola (0,530%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (8,795%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 9,325%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

93A2050

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 813 del 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «I Teleri - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 15 ottobre 1985 per rogito notaio dott. Guglielmo Orzan di Gradisca d'Isonzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca Tosolini, con studio in Udine, via Monte S. Marco, 38.

Con deliberazione n. 817 del 25 febbraio 1993, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

cooperativa «Gruarius - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 22 agosto 1985 per rogito notaio dott. Enrico Piccinini di Udine;

«Coop. culturale G. Lozer - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita l'11 dicembre 1978 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone;

«Castalia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 21 settembre 1987 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi di Trieste;

«Soc. coop. a r.l. di produz. e lavoro "Varmo" a r.l.», con sede in Varmo, costituita il 22 febbraio 1920 per rogito notaio dott. Giuseppe Conti di Sedegliano

Con deliberazione n. 819 del 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «MultiMedia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 29 gennaio 1982 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Zatti Gianni, con studio in S. Quirino, via Fiume, 18.

93A2002

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 5 0 9 3 *

L. 1.300